

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Giudizio abbreviato – Termine richiesta

#### La decisione

**Giudizio abbreviato – Udienza Preliminare – Richiesta – Termine ultimo – Conclusioni del difensore** (C.p.p. artt. 438, co. 2, 421, 422).

*Nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero e deve essere formulata da ciascun imputato, al più tardi, nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 15 maggio 2014 (ud. 27 marzo 2014) – SANTACROCE, *Presidente* – BIANCHI, *Relatore* – DESTRO, *P.M.* (diff.) – Frijia, *ricorrente*.

#### Il commento

**Sul termine ultimo di presentazione della richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare. La Cassazione chiarisce l'ambiguità del testo normativo.**

La pronuncia in commento rappresenta il punto di chiusura, tanto atteso ed auspicato, di una vivace *querelle* tra Sezioni semplici – ultradecennale, almeno – in ordine all'esatta identificazione dell'ultimo momento processuale utile ai fini della richiesta di giudizio abbreviato, nel contesto dell'udienza preliminare.

Prima di esaminare il ragionamento ricostruttivo delle Sezioni unite e ai fini di inquadramento sistematico sarà utile, pertanto, ripercorrere a grandi linee gli orientamenti delle Sezioni semplici sul tema, evidenziando come entrambe – paradossalmente – pongano a fondamento della loro tesi il dato testuale, che tuttavia è al contempo ritenuto all'origine dei dubbi interpretativi.

Un primo filone, definito dall'ordinanza di rimessione «più risalente, ma prevalente» ritiene che la richiesta di giudizio abbreviato, proposta nel corso dell'udienza prima che il giudice dichiari chiusa la discussione, ma dopo le conclusioni del pubblico ministero, sia certamente ammissibile per ragioni prima di ordine letterale e poi di sistematica processuale: innanzitutto, si sottolinea come il disposto codicistico «fino a che non siano formulate le conclusioni» non possa che essere interpretato con riferimento alle conclusioni di tutte le parti poiché, qualora il legislatore avesse voluto indicare come sbar-

ramento l'inizio della discussione o le conclusioni del solo pubblico ministero, lo avrebbe espresso con altra terminologia più specifica<sup>1</sup>.

Altre pronunce, aderenti alla stessa linea interpretativa, sottolineano la natura volutamente aperta dell'espressione legislativa, che in quanto tale dovrebbe condurre l'interprete a una lettura ispirata a nient'altro che al *favor rei*: posto che l'oggetto della richiesta è un rito alternativo di natura premiale e deflattiva, che potrebbe condurre l'imputato ad una definizione più celere e nella maggior parte dei casi, più favorevole, del procedimento penale, appare ragionevole consentirne l'accesso fino all'epilogo della discussione delle parti e, pertanto, ben dopo la formulazione delle conclusioni del p.m.<sup>2</sup>.

A sostegno di tale interpretazione, come anticipato, si adducono anche motivazioni di ordine sistematico, legate sia alla natura di "filtro" dell'udienza preliminare, sia al carattere deflattivo del rito speciale *de quo*. Infatti, l'individuazione dell'ultimo termine utile per la richiesta di giudizio abbreviato nella formulazione delle conclusioni del pubblico ministero vanificherebbe entrambe le finalità citate, annichilendo di fatto gli intenti della legge c.d. Carotti (L. 16 dicembre 1999, n. 479): la giurisprudenza di legittimità ha rammentato più volte a chi volontariamente o involontariamente tendesse a ignorarlo, che quest'ultima legge ha espresso una vera e propria predilezione per tale rito speciale, ampliando «gli spazi temporali concessi all'imputato per valutare la propria posizione processuale e scegliere strategie difensive alternative»<sup>3</sup>.

Ragioni di ordine testuale, dunque, e ragioni di interpretazione sistematica dell'impianto processualpenalistico, che deve prediligere e incentivare la scelta dei riti alternativi al dibattimento<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cass., Sez. I, 14 novembre 2002, Tinnirello, in *Mass. Uff.*, n. 223251; Id., Sez. I, 23 marzo 2004, Marzocca, *ivi*, n. 227761; Id., Sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, *ivi*, n. 243041; Id., Sez. V, 9 febbraio 2006, Paolone, *ivi*, n. 233892.

<sup>2</sup> Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, D.P.C e altri, in *Dir. e giust.*, 2014, 89.

<sup>3</sup> Così Cass., 23 marzo 2004, Marzocca, cit. e Id., 14 novembre 2002, Tinnirello, cit.; v. anche Id., 19 febbraio 2009, Iervasi, cit.

<sup>4</sup> L'orientamento citato, peraltro, è stato condiviso anche da una recente pronuncia in tema di abnormità, in cui si è sottolineato – in via incidentale – che «come statuito in precedenti arresti, appare preferibile la interpretazione secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato può anche seguire la formulazione delle conclusioni del pubblico ministero in quanto l'espressione utilizzata dal legislatore è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dall'art. 421, co. 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale della proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, la discussione», Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, D.P.C. e altri, cit.

Con riferimento all'orientamento giurisprudenziale opposto, da cui il contrasto è sorto, si deve apprezzare l'analiticità dello sforzo ricostruttivo nonché l'intento di mettere ordine in una fase per certi versi ancora ibrida e confusa, quale è quella dell'udienza preliminare. Tale interpretazione giunge a negare la possibilità di estendere il termine ultimo per la richiesta di rito abbreviato alle conclusioni dei difensori sulla base di una suddivisione dell'udienza preliminare in tre momenti specifici: la costituzione delle parti, la discussione – intesa quale momento in cui il p.m., prima, e i difensori, successivamente, illustrano le ragioni a sostegno delle rispettive richieste – e le conclusioni in senso stretto, intese come quella parte finale della discussione in cui parte pubblica e parti private rassegnano formalmente e ufficialmente le richieste finali.

Tale tripartizione sarebbe utile a chiarire, secondo tale tesi, come l'udienza preliminare sia in realtà ben scandita e regolata dal legislatore il quale è stato fin troppo chiaro nella terminologia utilizzata: qualora avesse voluto indicare come termine ultimo le conclusioni di tutte le parti avrebbe ben scritto che la richiesta del rito è formulabile «fino a che il giudice dichiara chiusa la discussione». Se ciò non è avvenuto è perché, evidentemente, il legislatore ha inteso individuare un termine anticipato rispetto alla fine della discussione stessa<sup>5</sup>.

Individuare tale termine nel momento in cui il giudice conferisce la parola al p.m. per la formulazione delle conclusioni, invece, sarebbe necessario altresì per scongiurare potenziali “disparità di trattamento” nel caso di procedimenti con più imputati.

In simili casi, infatti, a volere aderire all'indirizzo giurisprudenziale citato per primo, rimarrebbe ancora aperta la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo a quell'imputato per il quale il difensore non abbia ancora concluso e la scansione dei tempi di discussione diverrebbe così strumento per nuove strategie difensive alla luce delle conclusioni che vengano, via via, rassegnate da altri; peraltro, nulla cambierebbe anche a voler fissare un termine unico per tutti gli imputati alla fine della discussione in quanto «potrebbe, infatti, darsi il caso (...) in cui, ad un'udienza preliminare completa, dove tutti abbiano concluso, *in limine* della camera di consiglio, uno o più imputati improvvisamente cambino opinione e riaprano interamente il discorso formulando una richiesta di rito abbreviato, cui potrebbe accodarsi anche qualche altro imputato»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, T.S., S.L. e B.L., in *Mass. Uff.*, n. 250009.

<sup>6</sup> Così Cass., Sez. III, 31 marzo 2011, T.S., S.L. e B.L., cit.

In sostanza, vi sarebbe il pericolo concreto che il termine per chiedere il rito sia diverso a seconda degli imputati, delle strategie difensive, della calendarizzazione delle udienze e tendenzialmente guidato dalla casualità.

C'è da dire, anche se sembra quasi superfluo ricordarlo, che la giurisprudenza stessa e parte della dottrina<sup>7</sup> hanno rilevato criticamente che l'origine di tali "disorientamenti" giurisprudenziali sia certamente da individuarsi nell'ambiguità del testo legislativo il quale, all'art. 438, co. 2, c.p.p., si limita a prevedere che la richiesta di rito abbreviato può essere avanzata, oralmente o per iscritto «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.».

E tanto ci sembra di condividere anche alla luce del dato rappresentato dai due orientamenti ora citati, che ritengono entrambi chiara una disposizione che – come è evidente – è invece passibile di distinte interpretazioni<sup>8</sup>.

Tale ambiguità del testo legislativo è stata sottolineata dalle Sezioni unite in commento le quali, dopo aver analizzato brevemente le linee caratterizzanti il rito speciale in esame nel contesto dell'attuale processo di parti, evidenziano come la formula di cui all'art. 438, co. 2, c.p.p. sia in realtà solo apparentemente chiara, poiché sul piano letterale essa può «comprendere e pertanto riferirsi all'intero periodo che va dal momento immediatamente antecedente la formulazione delle prime conclusioni, quelle del p.m., fino all'ultimo momento in cui termina la discussione e si cristallizzano le conclusioni rassegnate da tutte le parti, cioè quelle della replica da parte del difensore che parla per ultimo».

Fatta tale premessa, la soluzione fornita dalla Suprema corte è salomonica: il richiamo alle conclusioni contenuto nell'art. 438 c.p.p. deve essere inteso con riferimento alla definitiva formulazione delle conclusioni di ogni singola parte.

La Corte perviene a tale conclusione attraverso una lucida e progressiva analisi delle questioni sottese alla problematica, e nello specifico tramite la verifica preliminare delle criticità di base, quali la natura del giudizio abbreviato e

---

<sup>7</sup> RAUCCI, Osservazioni a Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2014, Frija, in *questa Rivista* online.

<sup>8</sup> V. Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, D.P.C. e altri, cit.: «L'esistenza di contrapposti indirizzi giurisprudenziali, emersi nella presente sede di legittimità circa l'esatto "confine" della richiesta di rito abbreviato nella concreta dinamica dell'udienza preliminare è di per sé la "prova" di una non accorta tecnica normativa di descrizione della tempistica della richiesta, tale da poter dar luogo a contrasti interpretativi. E lì dove ci siano contrasti interpretativi si entra nel regno dell'opinabile, ove le categorie concettuali di riferimento sono rappresentate dalla condivisione o dal dissenso, ma restano espressive, a monte, dell'utilizzo da parte del giudice di merito della facoltà a lui riconosciuta dall'art. 12 delle leggi».

l'ambiguità del testo normativo e, in un secondo momento, attraverso l'analisi degli elementi possibilmente devianti dallo svolgimento ordinario, quali eventuali integrazioni probatorie o investigative consentite in udienza preliminare e la pluralità di imputati.

Con riferimento alla prima delle ipotesi di deviazione dal normale *iter* dell'udienza preliminare, ovvero l'eventuale attività di integrazione probatoria o di indagine del giudice *ex artt.* 421-*bis* e 422 c.p.p., la pronuncia chiarisce come sostanzialmente pacifica sia la possibilità per l'imputato di formulare richiesta di rito abbreviato anche nell'udienza rinnovata *ex art.* 422, dopo l'eventuale fase di integrazione probatoria ed eventualmente anche nella udienza successiva allo svolgimento, da parte del p.m. e su indicazione del giudice, di ulteriori indagini *ex art.* 421-*bis*<sup>9</sup>.

La formula contenuta nell'art. 438, co. 2, c.p.p. sta in sostanza a significare che la richiesta può essere proposta, in coerenza con il *favor* che il legislatore manifesta per ogni forma di definizione anticipata del processo, prima che il giudice dichiari, a norma dell'art. 421, co. 4, c.p.p. chiusa la discussione.

Ed il giudice non dichiara mai chiusa la discussione in tutti i casi in cui dispone attività di integrazione probatoria, quindi tanto nel caso di cui all'art. 422 c.p.p., quanto in quello di cui all'art. 421-*bis* c.p.p. (di ciò si ha letterale conferma nell'*incipit* di entrambe le disposizioni).

Pertanto, mentre deve ritenersi tecnicamente corretto il richiamo contenuto nel citato art. 438, co. 2, c.p.p. alle «conclusioni previste dall'art. 422 c.p.p.», è invece errato l'omesso richiamo all'art. 421-*bis* c.p.p., (frutto di evidente dimenticanza del legislatore della riforma di cui alla legge n. 479 del 1999), atteso che, nella nuova udienza fissata dal giudice con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini prevista da tale disposizione, deve, come la dottrina ha unanimemente affermato, svolgersi una nuova discussione<sup>10</sup>.

Una volta chiarito tale aspetto, peraltro tendenzialmente incontestato, la Corte affronta la questione relativa alla ipotesi di pluralità di imputati e, attraverso la risoluzione di quest'ultima, perviene con facilità a formulare il principio di diritto in epigrafe.

Si evidenzia infatti come molto spesso l'interprete sia portato a ragionare prendendo come riferimento il modello proposto dal codice di rito, che è

<sup>9</sup> Si tratta di momenti che non possono che precedere la dichiarazione di chiusura della discussione da parte del G.U.P.: v. Cass., Sez. I, 19 febbraio 2009, Iervasi, cit.; v. anche Id., Sez. I, 14 novembre 2002, Timirello, cit. In senso contrario si segnala Cass., Sez. III, 12 maggio 1994, Lorenzi, in *Cass. pen.*, 1995, 1557.

<sup>10</sup> Per tutti, CANZIO, *Giudizio abbreviato*, in *Enc. Dir.*, IV, agg., 2000, Milano, 617.

costituito dal processo penale base con un singolo imputato, «parte del rapporto con lo Stato, che con il processo assicura a lui, e nei procedimenti cumulativi a ciascuno e a tutti gli imputati, il miglior sistema di garanzie per accertare fatti e responsabilità»; e ciò comporta che «non assumono, di norma, rilevanza ai fini strettamente processuali, i vari rapporti tra imputati, se non nei limiti in cui è espressamente previsto».

In tale ultimo passaggio, la Corte anticipa la decisione finale: non può accogliersi dunque, la tesi secondo cui il momento conclusivo ed unico per tutti gli imputati sarebbe quello in cui l'ultimo difensore prende la parola, proprio perché la conoscenza delle conclusioni degli altri imputati non deve essere considerato come elemento potenzialmente capace di influenzare le scelte di ciascun imputato. Accedere ad una interpretazione del genere significherebbe distorcere il principio di parità delle parti, scrivono i Supremi giudici, che in quanto tale non deve essere riferito agli imputati tra loro, ma ad accusa e difesa.

È ragionevole ritenere, infatti, che il diritto dell'imputato a conoscere le strategie processuali, le richieste, le ricostruzioni più o meno fantasiose in seguito alle quali pensare di accedere a un rito alternativo, sia riferibile solo e unicamente al rappresentante della parte pubblica.

Il termine ultimo per formulare la richiesta di rito alternativo, dunque, non può essere né anticipato al momento in cui il giudice concede la parola al pubblico ministero per le conclusioni, perché si priverebbe l'imputato del diritto di conoscere le conclusioni della parte pubblica che, in astratto, potrebbe anche chiedere la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 423 c.p.p.; dall'altro lato, tuttavia, non può essere esteso fino alle conclusioni formulate dall'ultimo difensore, poiché ci si allontanerebbe in maniera non giustificata dal modello fornito dal legislatore con le scansioni dell'udienza preliminare le quali garantiscono a tutti gli imputati eguali diritti ed eguali opportunità, prima fra tutti il diritto di chiedere il rito abbreviato dopo le conclusioni del pubblico ministero.

La richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare può essere dunque presentata sicuramente dopo la discussione del pubblico ministero, al più tardi nel momento in cui il difensore di ogni imputato formula le proprie richieste conclusive.

Così brevemente spiegato il percorso argomentativo delle Sezioni unite, non può non apprezzarsi l'analiticità e la chiarezza delle motivazioni della pronuncia in commento: la Corte analizza con pochi e semplici passaggi la controversa questione, ben comprendendo le esigenze sottese ad entrambi gli

orientamenti delle sezioni semplici in contrasto – che dimostra di conoscere approfonditamente – ma espungendo le costruzioni teoriche troppo azzardate, in un senso e nell'altro, al fine di dar vita ad una soluzione equilibrata, certamente raggiunta.

È difficile dire, a prima lettura, se la soluzione fornita sia condivisibile o meno, ma certo è che tale pronuncia si pone in termini di parziale distonia con la tesi maggiormente sostenuta in dottrina sul punto. Infatti, il riferimento, operato dalla norma, alle “conclusioni” consentirebbe, secondo quest'ultima, di individuare il *dies ad quem* per la proposizione della richiesta nel termine del completo svolgimento dell'intero segmento della discussione e, provenendo la richiesta dalla difesa dell'imputato, che è soggetto ultimo a prendere la parola, sarà collocabile dopo le conclusioni rassegnate dal p.m. ed, eventualmente, dalle altre parti private. Coerentemente con tale impostazione, in procedimenti con più imputati, il termine ultimo utile per avanzare la richiesta di rito alternativo «coinciderà con il momento in cui l'ultimo difensore prende la parola, e ciò anche al fine di incentivare l'accesso al rito nella forma “semplice” agli imputati che si sono visti rigettare precedente richiesta di rito abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, nonché al fine di evitare la disparità, in termini di elementi di valutazione, che si viene a creare nei confronti della posizione difensiva di chi interloquisce per primo»<sup>11</sup>.

Infine, è bene ricordare che un certo *favor* nei confronti delle possibili estensioni delle richieste di rito abbreviato è stato espresso di recente dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibile una questione relativa al preteso contrasto tra gli artt. 391-*octies* e 442, co. 1-*bis*, c.p.p. con l'art. 111 Cost. in tema di giusto processo.

In tale pronuncia, si è infatti evidenziato che quanto al giudizio abbreviato, esso può essere richiesto e ammesso in sede di udienza preliminare anche a discussione iniziata e fino al momento in cui non siano formulate le conclusioni e ciò consente di ritenere utilizzabili in tale giudizio i risultati di documenti depositati nel corso dell'udienza preliminare, ivi compresi i risultati di investigazioni difensive.

---

<sup>11</sup> Così GUALAZZI, voce *Giudizio abbreviato*, in *Dig. Pen.*, Roma, Agg. V, II, 2010, 332 ss; COSTANTINI, *Il giudizio abbreviato*, in *Giur. sist.*, Chiavario, Marzaduri, Torino, 2006, 118; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Il giudizio abbreviato. Profili pratici e teorici*, Milano, 2005, 83; BONETTI, *Il giudizio abbreviato*, in *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di Pisani, Milano, 2003, 44; LAVARINI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996, 19. In senso contrario v. APRILE, *Giudice unico e processo penale*, Milano, 2000, 143. V. anche DELLA SALA, *Il termine per la richiesta di giudizio abbreviato nell'udienza preliminare*, *Foro ambr.*, 2003, 62.

Trattasi di una affermazione che, seppur relativa a pronunzia di inammissibilità della questione ivi decisa, consente di ritenere costituzionalmente preferibile – a fini di scioglimento del dubbio interpretativo – la lettura della norma di riferimento in senso comprensivo della “fase” della discussione, collocando allo stato attuale della disciplina – la facoltà di richiesta nel momento in cui il singolo imputato formuli, tramite il difensore, le “sue” conclusioni in sede di udienza preliminare<sup>12</sup>.

Concludendo, l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite avrà il pregio di condurre la dottrina da un lato, e la giurisprudenza del domani dall'altro, ad una necessaria rimeditazione dell'intera problematica.

**NICOLETTA MANI**

---

<sup>12</sup> Corte cost., n. 117 del 2011.